

TI_GERICHTE 80.2010.44 vom 2. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2010.44

FR: TI_GERICHTE 80.2010.44 du 2 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 80.2010.44 del 2 marzo 2010

Regeste

Revisione: fatto nuovo, non modifica di una convenzione di divorzio

Erwägungen

E. 1

la decisione di tassazione IC/IFD 2006, commisurando il reddito imponibile in fr. 65'100.–. Dall'importo di fr. 72'000.–, qualificato "altri redditi della sostanza immobiliare", l'autorità fiscale aveva dedotto oneri assicurativi per fr. 6'900.–. C. Dopo una lunga procedura durata diversi anni, il 6 febbraio 2009, i coniugi sottoponevano al Pretore una nuova convenzione, chiedendone l'omologazione insieme alla sentenza di divorzio. In tale sede, veniva concordata la seguente modifica della precedente convenzione: L'importo di fr. 1'072'000.–, di cui al punto 7 della convenzione del 17 settembre 2005, viene modificato in fr. 750'000.–, che viene incassato da RI 1 entro il 30 giugno 2009. Di conseguenza, i signori _____ convengono che il punto 7 della convenzione del 17 settembre 2005 non è mai entrato in vigore. Con sentenza del 15 aprile 2009, il Pretore pronunciava il divorzio e l'omologazione della convenzione del 6 febbraio 2009 regolante le condizioni accessorie. D. Il 17 febbraio 2009 RI 1 presentava un'istanza di revisione della tassazione IC e IFD 2006 sostenendo che le diminuite pretese nell'ambito dello scioglimento del divorzio costituivano un fatto nuovo, che giustificava lo stralcio del reddito di fr. 72'000.–. Il 13 agosto 2009 l'Ufficio di tassazione respingeva l'istanza, contestando che la modifica di un accordo privato costituisse un fatto nuovo. E. Il 3 settembre la contribuente interponeva reclamo contro la decisione del 13 agosto 2009. Il 2 marzo 2010 l'Autorità respingeva il reclamo sostenendo che la nuova intesa raggiunta tra i coniugi e la relativa soppressione degli accordi precedenti non genera alcuna modifica delle imposizioni passate, fondate su normative convenzionali private e quindi liberamente accettate dalle parti. F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione della tassazione del periodo fiscale 2006, sostenendo che il fatto nuovo è dato dalla modifica della convenzione del 17 settembre 2005, che ha comportato delle conseguenze svantaggiose per lei dal punto di vista finanziario. Diritto

E. 1.1

Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato: a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di principi essenziali della procedura; c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza. (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

E. 1.2

Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lei poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). L'istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un'omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid.

E. 5

e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, *Verwaltungsrechtsprechung*, Basilea 1986, N. 43, p. 265, IVc; Haesler, *Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen*, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, *Direkte Bundessteuer*, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., *Kommentar zum Aargauer Steuergesetz*, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch, *Zürcher Steuergesetz - Kurzkomentar*, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, *Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer*, Zurigo 1995, p. 436). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è ommesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, *Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide*, in ASA 61 p. 450-451). 2. 2.1. La ricorrente invoca come motivo di revisione, l'esistenza di un fatto nuovo, costituito a suo dire dalla nuova convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, che ha comportato la diminuzione delle sue pretese derivanti dallo scioglimento del matrimonio. 2.2. In linea di principio, si considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina si parla, a tale riguardo, di fatti "nuovi vecchi" (Vallender/Looser, in Zweifel/Athanas [a cura di], *Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht*, 2 a ediz., Vol. I/2b, Basilea 2008, n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233). 2.3 Alla luce di quanto precede, le argomentazioni della ricorrente appaiono prive di fondamento. Il fatto "nuovo" invocato dalla contribuente è infatti costituito proprio da un fatto posteriore alla decisione di tassazione, cioè la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal pretore con la sentenza del 15 aprile 2009. Ora, se bastasse modificare una pattuizione privata per riaprire una tassazione già divenuta esecutiva, non è difficile immaginare quali ripercussioni si avrebbero sulla certezza del diritto. Né si può sostenere che la nuova convenzione faccia apparire errata la valutazione dei fatti intrapresa dall'autorità al momento della tassazione. Infatti, sono le stesse parti ad aver reso nota all'autorità di tassazione l'esistenza della convenzione del

2005, che prevedeva il pagamento di un importo di fr. 72'000.– all'anno dal marito alla moglie fino al momento del versamento del capitale spettante alla ricorrente. 2.4. C'è un aspetto che deve essere sottolineato, a proposito della convenzione del 17 settembre 2005. Conformemente all'art. 140 cpv. 1 CC, la convenzione sugli effetti del divorzio è giuridicamente valida soltanto se omologata dal Giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della sentenza. Ciò vale per tutti gli accordi tra coniugi sulle conseguenze patrimoniali del divorzio (in particolare scioglimento del regime dei beni, contributi di mantenimento, assunzione dei debiti, ecc.; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_599/2007 e 5A_626/2007 del 2 ottobre 2008, consid. 6.1) Ne consegue che non è certo la nuova convenzione del 2009, omologata dal pretore, che ha comportato l'inefficacia della precedente pattuizione del 2005. Quest'ultima non ha invece mai avuto efficacia vincolante, non essendo stata omologata dal giudice competente, come i coniugi stessi non potevano non sapere. 2.5. Il fatto che le stesse parti abbiano sottoposto all'autorità fiscale una convenzione in realtà mai entrata in vigore non può essere opposto all'Ufficio di tassazione che, in buona fede, si è basato sulla documentazione in suo possesso al momento dell'allestimento della tassazione del 2006. Sapendo che la convenzione non era stata omologata dal pretore, la ricorrente avrebbe potuto, molto più semplicemente, presentare un reclamo contro la decisione del 16 aprile 2008 dell'Ufficio di tassazione di Mendrisio contestando l'assoggettamento dei 72'000 franchi, con l'argomento che questi non erano ancora stati versati dal marito. Se avesse quindi fatto prova della dovuta diligenza, già al momento della notificazione della tassazione, avrebbe potuto notare l'errore e utilizzare la procedura ordinaria atta a far valere il motivo di revisione invocato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione su reclamo del 2 marzo 2010 deve essere senz'altro confermata ed il ricorso volto ad ottenere la revisione della tassazione 2006 respinto, con carico di tassa di giustizia e spese processuali alla contribuente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.